

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE SORRENTINO

Seduta del 18/12/2025

### FATTO

La ricorrente riferisce di essere intestataria di un mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato nel 2009. Precisa, poi, che a seguito di conteggio per l'estinzione anticipata, a fronte di un capitale residuo teorico di € 46.679,58, l'intermediario richiedeva la somma di € 81.824,85, imputando ben € 29.893,82 alla voce "rivalutazione cambio".

Date le premesse, il ricorrente eccepisce l'usurarietà delle condizioni applicate oltre che la nullità delle clausole di indicizzazione al franco svizzero (artt. 4, 7 e 7bis) per violazione radicale degli obblighi di trasparenza e per significativo squilibrio contrattuale (artt. 33, 34, 35, 36 cod. cons.). Le domande di accertamento della nullità delle clausole contrattuali sono accompagnate dalla richiesta di ricalcolo delle somme da restituire a seguito della richiesta di estinzione anticipata. L'intermediario eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale, rilevando che le doglianze del ricorrente risultano relative a vizi genetici di un contratto stipulato nel 2009; di poi, eccepisce l'inammissibilità delle domande in quanto alla richiesta non è seguita l'effettiva estinzione del mutuo, oltre che l'infondatezza delle stesse in quanto nessuna violazione degli artt. 33 e ss. cod. cons, si sarebbe realizzata; per tali ragioni insiste per il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

La presente vicenda riguarda la nota questione dei mutui indicizzati su franco svizzero con clausola di

doppia conversione, già attenzionata dall'arbitro oltre che dalla giurisprudenza di legittimità. Prima di entrare nel merito della questione vanno analizzate le questioni pregiudiziali sollevate da parte resistente con le proprie difese. L'intermediario ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza temporale dell'Arbitro, rilevando che la contestazione del ricorrente avrebbe ad oggetto vizi genetici del contratto, stipulato antecedentemente al limite di competenza dell'ABF. Tale eccezione merita parziale accoglimento, limitato alla (i) domanda di accertamento dell'usura del mutuo ed a quella (ii) di accertamento della violazione degli obblighi di trasparenza in relazione alle clausole in materia di determinazione del tasso d'interesse e indicizzazione in valuta estera. Le dette domande, infatti, per orientamento costante dell'Arbitro (Coll. Coordinamento n. 72/2014; n. 7440/2018), si riferiscono a vizi genetici del rapporto che, pertanto, vanno temporalmente ricondotti al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo (2009); tanto veicola le dette questioni oltre i confini della competenza temporale dell'arbitro in quanto la disciplina afferente la competenza temporale dell'ABF prevede che non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso che, nel caso in esame, è stato proposto nel settembre del 2025. Altro e diverso ragionamento occorre sviluppare con riguardo alla domanda di nullità delle clausole che determinano il criterio di calcolo in caso di estinzione anticipata del mutuo. I Collegi territoriali, a tal proposito, hanno in più occasioni affermato che, in tal caso, il referente temporale, ai fini della valutazione della competenza *ratione temporis*, debba essere individuato nel momento della predisposizione del conteggio estintivo da parte dell'intermediario (Collegio di Napoli, dec. n. 22916/20); dunque, la domanda sulla nullità delle clausole disciplinanti le modalità di calcolo previste per il debito residuo in caso di anticipata estinzione del mutuo rientra pienamente nel perimetro di competenza temporale dell'arbitro (il conteggio estintivo è del 18.04.2025), a nulla rilevando l'eccezione dell'intermediario secondo cui il ricorso sarebbe da considerarsi inammissibile poiché, a seguito della richiesta, il ricorrente non ha provveduto all'effettiva estinzione del mutuo. In casi analoghi, infatti, i Collegi territoriali e il Collegio di Coordinamento, infatti, hanno ancorato l'interesse al ricorso alla semplice richiesta di estinzione anticipata e non alla effettiva estinzione del mutuo. Dunque, vista la procedibilità della detta domanda, la stessa va vagliata nel merito. Prendendo principio dalle clausole negoziali è facile verificare che, in caso di estinzione anticipata del mutuo, esse prevedono che l'importo da restituire all'intermediario sia dapprima convertito in franchi svizzeri al "tasso di cambio convenzionale" per poi essere riconvertito in euro al tasso di cambio corrente. Ciò posto, pronunciandosi su clausole di tenore analogo a quelle contestate, i Collegi ABF, con orientamento consolidato, ne hanno sancito la nullità sul rilievo che il meccanismo c.d. "di doppia conversione", enunciato in contratto in modo equivoco e fuorviante, contravviene alle regole di trasparenza, correttezza ed equità che presiedono allo svolgimento del rapporto tra professionisti e consumatori; tanto in evidente contrasto con la disciplina prevista dalla Direttiva 93/13/CEE, recepita nell'ordinamento nazionale con il Codice del Consumo. Secondo l'insegnamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dalla violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 4, paragrafo 2 della direttiva appena citata discende la valutazione in termini di abusività della clausola, suscettibile pertanto di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell'art. 36 c. cons. (CGUE 30 aprile 2014, C-26/13). Dunque, stando alle dette premesse, al fine di decidere la questione, il collegio ritiene di dover far proprio l'orientamento già espresso dal collegio di coordinamento e secondo cui, considerata la nullità delle clausole di doppia conversione, nel caso in esame l'intermediario sarà tenuto a calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote già restituite, senza praticare la duplice conversione. Infine, non merita accoglimento la domanda di risarcimento danno per le spese di assistenza professionale poiché non ricorrono le circostanze individuate dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 4580/25 del 12/5/2025; in particolare non sussiste la complessità delle questioni giuridiche sostanziali o procedurali che costituiscono oggetto del ricorso. Ogni altra questione risulta assorbita.



**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata la nullità della clausola contrattuale, dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione del conteggio estintivo nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE